



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1461

Disposizioni per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare

Indice

1. DDL S. 1461 - XVIII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	4
1.2.1. Testo DDL 1461	5
1.3. Trattazione in Commissione	12
1.3.1. Sedute	13
1.3.2. Resoconti sommari	14
1.3.2.1. 11 ^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)	15
1.3.2.1.1. 11 ^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 153 (pom.) del 15/01/2020	16
1.3.2.1.2. 11 ^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 160 (pom.) del 18/02/2020	19
1.3.2.1.3. 11 ^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 164 (ant.) del 26/02/2020	24
1.3.2.1.4. 11 ^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 169 (pom.) del 04/03/2020	27
1.3.2.1.5. 11 ^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 170 (ant.) dell'11/03/2020	30

1. DDL S. 1461 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1461
XVIII Legislatura

Disposizioni per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare

Iter

18 febbraio 2020: in corso di esame in commissione

Successione delle letture parlamentari

S.1461

in corso di esame in commissione

Iniziativa Parlamentare

[Simona Nunzia Nocerino](#) ([M5S](#))

Cofirmatari

[Nadia Pizzol](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Annamaria Parente](#) ([PD](#)), [Roberta Toffanin](#) ([FI-BP](#)), [Stefano Bertacco](#) ([Fdi](#)), [Julia Unterberger](#) ([Aut \(SVP-PATT, UV\)](#)), [Francesco Laforgia](#) ([Misto, Liberi e Uguali](#)), [Barbara Guidolin](#) ([M5S](#))

[Tommaso Nannicini](#) ([PD](#)) (aggiunge firma in data 5 febbraio 2020)

[Antonella Campagna](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 25 febbraio 2020)

[Susy Matrisciano](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 25 febbraio 2020)

[Giuseppe Auddino](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 25 febbraio 2020)

[Sergio Romagnoli](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 25 febbraio 2020)

[Junio Valerio Romano](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 25 febbraio 2020)

[Barbara Floridia](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 25 febbraio 2020)

[Daniela Donno](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 25 febbraio 2020)

[Emma Pavanelli](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 25 febbraio 2020)

[Agnese Gallicchio](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 25 febbraio 2020)

[Fabrizio Trentacoste](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 25 febbraio 2020)

[Paola Binetti](#) ([FIBP-UDC](#)) (aggiunge firma in data 25 febbraio 2020)

[Fabrizio Ortis](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 25 febbraio 2020)

[Gaspere Antonio Marinello](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 25 febbraio 2020)

[Rosa Silvana Abate](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 25 febbraio 2020)

[Maria Domenica Castellone](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 25 febbraio 2020)

[Luisa Angrisani](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 25 febbraio 2020)

[Vincenzo Presutto](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 25 febbraio 2020)

[Elio Lannutti](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 25 febbraio 2020)

[Rossella Accoto](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 25 febbraio 2020)

[Giovanni Endrizzi](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 25 febbraio 2020)

[Sabrina Ricciardi](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 25 febbraio 2020)

[Antonio De Poli](#) ([FIBP-UDC](#)) (aggiunge firma in data 25 febbraio 2020)

[Danila De Lucia](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 25 febbraio 2020)

[Orietta Vanin](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 25 febbraio 2020)

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **7 agosto 2019**; annunciato nella seduta n. 144 del 7 agosto 2019.

Classificazione TESEO

ORGANIZZAZIONE E RESPONSABILITA' FAMILIARI

Articoli

FORME NON ECONOMICHE DI ASSISTENZA (Artt.1, 7), SOGGETTI DISABILI E HANDICAPPATI (Artt.1, 2), MALATI (Art.2), ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS) (Art.4), DOMICILIO RESIDENZA DIMORA (Art.4), CONTRIBUTI FIGURATIVI (Art.5), PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (Art.6), DECRETI MINISTERIALI (Art.6), ASSISTENZA SANITARIA (Art.6), MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (Artt.7, 10), REINTEGRAZIONE NEL GRADO O NELLA QUALIFICA (Art.8), DETRAZIONI DI IMPOSTE (Art.9), RELAZIONI GOVERNATIVE (Art.10)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Barbara Guidolin \(M5S\)](#) (dato conto della nomina il 18 febbraio 2020) .

Assegnazione

Assegnato alla [11^a Commissione permanente \(Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale\)](#) in **sede redigente** il 23 ottobre 2019. Annuncio nella seduta n. 158 del 23 ottobre 2019.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 5^a (Bilancio), 6^a (Finanze), 12^a (Sanita'), Questioni regionali

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1461

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 1461

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **NOCERINO**, **PIZZOL**, **PARENTE**, **TOFFANIN**, **BERTACCO**,
UNTERBERGER, **LAFORGIA**, **GUIDOLIN** e **NANNICINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 AGOSTO 2019

Disposizioni per il riconoscimento ed il sostegno del *caregiver* familiare

Onorevoli Senatori. - Assistere una persona cara non autosufficiente ed esserle di aiuto nelle difficoltà di gestione della vita quotidiana costituisce una funzione cardine delle relazioni di convivenza, basate sulla libera scelta e alimentate da motivazioni affettive e sentimentali.

Ci sono situazioni in cui questa funzione di aiuto assume connotati di impegno tali da rendere necessari ed opportuni interventi di sostegno da parte delle istituzioni pubbliche, in favore delle persone che si trovano nella condizione di assistere una persona cui sono legate per motivi affettivi o di parentela, quale che sia la loro età, perché affette da patologie invalidanti, anche croniche o degenerative.

Nella XVII legislatura, in Senato, si sono mossi i primi passi in riferimento a questa problematica. L'Italia, infatti, risultava uno dei pochi paesi in Europa dove non era stata riconosciuta e dove non è, ad oggi, tutelata anche da un punto di vista previdenziale la figura del *caregiver* familiare.

Con il termine *caregiver* familiare si designa colui che si prende cura di una persona cara in condizioni di non autosufficienza. Il *caregiver* familiare deve farsi carico dell'organizzazione delle cure e dell'assistenza, nonché di ogni altro atto, anche amministrativo, che la persona assistita non è più in grado di compiere; può trovarsi, dunque, in una condizione di sofferenza e di disagio riconducibile ad affaticamento fisico e psicologico, solitudine, consapevolezza di non potersi ammalare per le conseguenze che la sua assenza potrebbe provocare. Il sommarsi dei compiti assistenziali a quelli familiari e lavorativi determina frustrazione e possibili problemi economici. Elizabeth Helen Blackburn, premio Nobel per la medicina nel 2009, rilevava nei suoi studi come l'aspettativa di vita per i *caregiver* familiari possa ridursi anche di 17 anni. Per questo la figura del *caregiver* familiare deve essere valorizzata e sostenuta dallo Stato.

Nel dicembre 2017 la figura del *caregiver* familiare è stata individuata con l'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n.205 (legge di bilancio per il 2018), nella persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di se, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della citata legge n. 104 del 1992, o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18.

Con il comma 254, dell'articolo 1 della medesima legge n. 205 del 2017 è stato istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del *caregiver* familiare, con una dotazione iniziale di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, destinato alla copertura finanziaria di interventi legislativi finalizzati al riconoscimento

del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale del *caregiver* familiare. Successivamente, con il comma 483 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018 (legge di bilancio per il 2019), il Fondo in parola è stato incrementato di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Pertanto, la rimodulazione complessiva della dotazione del Fondo è di 25 milioni negli anni 2019, 2020 e 2021.

La disponibilità del Fondo - sebbene sussista costantemente la necessità di incrementarla e di renderla strutturale - permette di avviare alcune prime importanti misure di sostegno per i *caregiver* familiari. Con la nomina del Ministro delegato per la famiglia e le disabilità e con il riordino delle competenze dei Ministeri previsto dal decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, il Fondo è passato alla Presidenza del Consiglio dei ministri ovvero al suddetto Ministro delegato per la famiglia e le disabilità, che ne definisce i criteri e le modalità di utilizzo, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 28.

Quello che è mancato al legislatore è stato il tempo, a causa della fine della XVII legislatura, che non ha permesso la puntuale definizione di norme atte a collocare la figura del *caregiver* familiare nell'ambito di un quadro giuridico di riferimento, idoneo a garantire e a tutelare - sotto il profilo del riconoscimento dell'attività svolta, ma anche sotto quello della formazione - diritti soggettivi da esso derivanti.

Pertanto, risulta fondamentale il seguente disegno di legge, il quale apre ad una prima fase di normazione, finalizzata al riconoscimento e alla tutela del lavoro svolto dal *caregiver* familiare, che rappresenta un valore sociale ed economico per il Paese.

È, dunque, nostro dovere, nell'interesse della collettività, prendere atto del lavoro compiuto nella XVII legislatura e formulare con il presente disegno di legge, in attesa del riordino complessivo della disciplina vigente in materia di disabilità che è stato annunciato dal Governo, una prima serie di norme imprescindibili per rendere pieno ed effettivo il riconoscimento del *caregiver* familiare.

Il testo si compone di 11 articoli.

L'articolo 1 del presente disegno di legge prevede il riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura e di assistenza svolta dal *caregiver* familiare quale risorsa volontaria dei servizi socio-sanitari e sanitari locali di assistenza alla persona e di valorizzazione dell'assistenza domiciliare della persona.

L'articolo 2 reca la definizione della figura di *caregiver* familiare andando a modificare la definizione contenuta nell'articolo 1, comma 255 della legge 27 dicembre 2017 n. 205. In particolare, si precisa che l'attività di *caregiver* familiare sia a titolo gratuito.

L'articolo 3 stabilisce che la qualifica di *caregiver* familiare, come definito dall'articolo 1, comma 255, della legge n. 205 del 2017, può essere riconosciuta limitatamente ad un familiare per ogni assistito. Il riconoscimento della qualifica di *caregiver* familiare in relazione ad un familiare assistito preclude agli altri familiari lavoratori, fatta eccezione per i genitori, di godere delle agevolazioni di cui all'articolo 33 della legge n. 104 del 1992, in relazione allo stesso soggetto assistito.

L'articolo 4 elenca nel dettaglio i requisiti necessari per accedere ai benefici previsti dalla presente legge.

L'articolo 5 prevede il riconoscimento al *caregiver* familiare della copertura a carico dello Stato, limitatamente a tre anni, dei contributi figurativi riferiti al periodo di lavoro di assistenza e cura effettivamente svolto, equiparati a quelli da lavoro domestico, che vanno a sommarsi ai contributi da lavoro eventualmente già versati.

L'articolo 6 reca disposizioni in materia di adeguamento dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e dei livelli essenziali di assistenza (LEA) in favore del *caregiver* familiare. In particolare, con il comma 1 si prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, siano definiti i LEP nel campo sociale da garantire al *caregiver* familiare, e, parallelamente, con il comma 3, si prevede l'aggiornamento dei LEA da parte della competente Commissione nazionale, attraverso l'inserimento di nuovi servizi, ponendo particolare attenzione alla domiciliarizzazione delle visite e delle prestazioni specialistiche.

Con l'articolo 7 si introducono misure di sostegno per la conciliazione tra attività lavorativa e attività di cura attraverso il riconoscimento al *caregiver* familiare lavoratore del diritto alla rimodulazione dell'orario di lavoro, anche mediante modalità di lavoro agile. Si prevede inoltre che gli sia riconosciuta la priorità nella scelta della sede di lavoro più vicina alla residenza dell'assistito.

Al fine di valorizzare le competenze maturate dal *caregiver* familiare nello svolgimento dell'attività di cura e di assistenza, e di agevolare l'accesso o il reinserimento lavorativo si prevede, all'articolo 8, il riconoscimento delle competenze per la certificazione delle stesse, anche ai fini dell'acquisizione della qualifica di operatore socio-sanitario o di altre figure professionali dell'area socio-sanitaria.

L'articolo 9 reca specifiche detrazioni fiscali in favore del *caregiver* familiare per le spese sostenute per l'attività di cura e assistenza.

L'articolo 10 dispone che, entro il 31 dicembre di ogni anno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali presenti una relazione sullo stato di attuazione della legge e, sulla base di questa, il Governo sia chiamato a valutarne gli effetti.

L'articolo 11 reca, infine, la copertura finanziaria, che si prevede a valere sul Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del *caregiver* familiare, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con l'articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Oggetto e finalità)

1. Lo Stato riconosce e tutela la figura del *caregiver* familiare di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificato dall'articolo 2 della presente legge, e riconosce il valore sociale ed economico connesso ai rilevanti vantaggi che dalla sua opera trae l'intera collettività.

2. L'attività di cura del *caregiver* familiare si svolge con le modalità più opportune in relazione alla situazione di bisogno della persona assistita. In particolare, il *caregiver* familiare assiste e si prende cura della persona, la sostiene nella vita di relazione, concorre al suo benessere psico-fisico e la aiuta nella mobilità e nel disbrigo delle pratiche amministrative, rapportandosi e integrandosi con gli operatori del sistema dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari professionali che forniscono attività di assistenza e di cura.

3. Nell'ambito del sistema integrato dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari-professionali delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, il *caregiver* familiare è coinvolto nelle attività dei servizi competenti per la valutazione multidimensionale delle persone in situazione di non autosufficienza o di disabilità, con particolare riferimento alla definizione del piano assistenziale individuale.

Art. 2.

(Definizione)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il comma 255 è sostituito dal seguente:

« 255. Si definisce *caregiver* familiare la persona che gratuitamente assiste e si prende cura in modo continuativo del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, anche oncologica, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18 ».

Art. 3.

(Riconoscimento della qualifica di caregiver familiare)

1. La qualifica di *caregiver* familiare di cui all'articolo 2 non può essere riconosciuta a più di una persona per lo stesso assistito.

2. I benefici di cui all'articolo 33 della legge n. 104 del 1992 si applicano al *caregiver* familiare nonché, limitatamente a quanto previsto al comma 3 del medesimo articolo 33, ad un ulteriore familiare dell'assistito nella sola ipotesi in cui il *caregiver* familiare non sia un lavoratore dipendente e solo ove ricorrano le necessità e in presenza dei requisiti di cui al medesimo articolo 33, comma 3.

Art. 4.

(Modalità di accesso)

1. Per accedere ai benefici previsti dalla presente legge il *caregiver* familiare è tenuto a presentare all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) i seguenti documenti:

a) atto di nomina del *caregiver* familiare, sottoscritto dall'assistito. Se l'assistito non può, per qualunque impedimento, sottoscrivere l'atto di nomina, quest'ultima può essere espressa attraverso videoregistrazione o altro dispositivo che consenta all'assistito la propria manifestazione di volontà;

b) estremi del verbale di riconoscimento dello stato di gravità dell'assistito ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992, ovvero del verbale di riconoscimento dell'invalidità del medesimo ai sensi della legge n. 18 del 1980;

c) autocertificazione di residenza in un comune del territorio italiano ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; per i cittadini extracomunitari, autocertificazione di residenza in un comune del territorio italiano, ai sensi del medesimo articolo 46, per almeno dieci anni, gli ultimi due dei quali in modo continuativo;

d) per i cittadini extracomunitari, copia del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

2. L'assistito, personalmente o attraverso l'amministratore di sostegno, ovvero, nei casi di interdizione o di inabilitazione, attraverso il tutore o il curatore, nomina il *caregiver*, il quale manifesta il proprio consenso attraverso la sottoscrizione dell'atto di nomina ovvero una dichiarazione contenuta nella videoregistrazione o in altro dispositivo ai sensi del comma 1, lettera a).

3. In qualsiasi momento l'assistito, con le medesime modalità di cui al comma 1, lettera a), può revocare il *caregiver* familiare.

4. Il *caregiver* familiare cessa dallo stato giuridico e dalla funzione:

a) nel caso di revoca di cui al comma 3;

b) in caso di decesso dell'assistito;

c) nel caso di cessazione degli effetti del verbale di riconoscimento dello stato di gravità dell'assistito, di cui al comma 1, lettera b), ovvero, salvi i casi in cui l'assistito sia affetto da patologie oncologiche, del verbale di riconoscimento dell'invalidità, di cui al comma 1, lettera b).

Art. 5.

(Tutela previdenziale)

1. Per il periodo di assistenza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificato dall'articolo 2, comma 1, della presente legge, al *caregiver* familiare non lavoratore è riconosciuta la copertura di contributi figurativi, equiparati a quelli da lavoro domestico, a carico dello Stato, nel limite complessivo di tre anni. Tali contributi si cumulano a quelli eventualmente versati per attività lavorative di qualsiasi natura.

2. La copertura dei contributi figurativi di cui al comma 1 è riconosciuta previa dichiarazione delle ore di assistenza rilasciata all'INPS con periodicità trimestrale, secondo modalità definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la famiglia e le disabilità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.

(Adeguamento dei LEP e dei LEA in favore dei caregiver familiari)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo la procedura di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e degli obiettivi di servizio di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono definiti i LEP nel campo sociale che devono essere garantiti ai *caregiver* familiari su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione. Ai fini dell'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono ripartite annualmente tra le regioni le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

2. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, sono comprese nei LEP da garantire al *caregiver* familiare, secondo le graduatorie formate sulla base dei principi di equità e ragionevolezza, tenendo conto della situazione generale socio-economica del nucleo familiare dell'assistito, nonché della certificazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *b*), le misure volte a garantire:

- a*) soluzioni di sostegno condivise nelle situazioni di emergenza personale o assistenziale;
- b*) interventi di sollievo, di emergenza o programmati, mediante l'impiego di operatori socio-sanitari o socio-assistenziali in possesso della qualifica professionale come referenziata al Quadro nazionale delle qualificazioni, istituito con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 8 gennaio 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 20 del 25 gennaio 2018, anche con sostituzioni temporanee, da svolgere presso il domicilio dell'assistito, anche in caso di malattia grave, ricovero, visite e prestazioni specialistiche o impedimento del *caregiver* familiare. Gli interventi di cui al precedente periodo sono definiti in accordo con l'assistito o attraverso l'amministratore di sostegno ovvero, nei casi di interdizione o di inabilitazione, rispettivamente dal tutore o con il curatore;
- c*) servizi di sollievo e di sostegno attraverso gli enti territoriali e le aziende sanitarie locali;
- d*) supporto di assistenza di base mediante l'impiego di operatori socio-sanitari o socio-assistenziali in possesso della qualifica professionale come referenziata al Quadro nazionale delle qualificazioni, istituito con il citato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 8 gennaio 2018;
- e*) consulenze per l'adattamento dell'ambiente domestico dell'assistito;
- f*) sostegno ed incentivazione rivolti ai *caregiver* familiari lavoratori;
- g*) percorsi preferenziali nelle strutture sanitarie al fine di ridurre i tempi di attesa per l'accesso alle prestazioni sanitarie per il *caregiver* familiare e per l'assistito;
- h*) rilascio di apposita tessera di riconoscimento come *caregiver* familiare, al fine di consentire forme di priorità nel disbrigo di pratiche amministrative svolte nell'interesse dell'assistito e del *caregiver* familiare stesso;
- i*) informazioni puntuali ed esaurienti sulle problematiche dell'assistito, sui suoi bisogni assistenziali e sulle cure necessarie, sui criteri di accesso alle prestazioni sociali, socio-sanitarie e sanitarie, nonché sulle diverse opportunità e risorse disponibili a livello nazionale e territoriale per il sostegno all'attività di assistenza e di cura;
- l*) opportunità di informazione e di formazione al fine di sviluppare maggiore consapevolezza rispetto al ruolo svolto dal *caregiver* familiare, al suo valore sociale e ai rilevanti vantaggi che ne trae la collettività;
- m*) supporto psicologico nella ricerca e nel mantenimento del benessere e dell'equilibrio personale e familiare, al fine di prevenire rischi di malattie da *stress* psico-fisico;
- n*) supporto di reti solidali a integrazione dei servizi garantiti dalle reti istituzionali, al fine di ridurre il possibile isolamento sociale del *caregiver* familiare e di assicurare un contesto sociale di supporto nella gestione dell'assistito;
- o*) supporto di gruppi di auto mutuo aiuto al fine di favorire il confronto e lo scambio di esperienze.

3. La Commissione nazionale per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) e la promozione dell'appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 556, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ai sensi dell'articolo 1, comma 557, lettera *b*), della medesima legge n. 208 del 2015, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisisce e valuta le proposte di inserimento nei LEA di nuovi servizi, attività e prestazioni riservati ai *caregiver* familiari. Tra le prestazioni e i servizi di cui al periodo precedente si considerano essenziali quelli relativi alla domiciliarizzazione delle visite e delle prestazioni specialistiche cui deve sottoporsi il *caregiver* familiare, la cui erogazione sia disponibile anche in forma domiciliare, presso il domicilio dell'assistito e nei soli casi dovuti alla mancanza del personale qualificato atto alle sostituzioni temporanee di cui al comma 2, lettera *b*), del presente articolo.

4. Le disposizioni del presente articolo sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Art. 7.

(Sostegno alla conciliazione tra attività lavorativa e attività di cura e di assistenza)

1. Il *caregiver* familiare lavoratore ha diritto, ove possibile, a una rimodulazione dell'orario di lavoro, compatibile con l'attività di assistenza e di cura da lui prestata, anche mediante modalità di lavoro agile.
2. Il *caregiver* familiare lavoratore ha diritto prioritario di scelta della propria sede di lavoro tra le sedi disponibili più vicine alla residenza dell'assistito.
3. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, attiva specifici programmi per il supporto alla collocazione o alla ricollocazione dei *caregiver* familiari al termine della loro attività di cura e di assistenza, tramite interventi e azioni di politica attiva nell'ambito dei servizi per l'impiego.

Art. 8.

(Riconoscimento delle competenze)

1. Al fine di valorizzare le competenze maturate dal *caregiver* familiare nello svolgimento dell'attività di cura e di assistenza, nonché di agevolare l'accesso o il reinserimento lavorativo dello stesso al termine di tale attività, l'esperienza maturata in qualità di *caregiver* familiare può essere valutata sulla base dei criteri, delle modalità e delle procedure previsti per la formalizzazione e la certificazione delle competenze, ovvero quale credito formativo per l'acquisizione della qualifica di operatore socio-sanitario o di altre figure professionali dell'area socio-sanitaria.

Art. 9.

(Detrazioni per carichi di famiglia)

1. All'articolo 12, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il limite di età di cui al secondo periodo non si applica per i figli riconosciuti invalidi ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ».
2. Le spese sostenute dal *caregiver* familiare per l'attività di cura e di assistenza svolta sono detraibili dall'imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura del 50 per cento, fino all'importo massimo di 10.000 euro annui. Le spese detratte ai sensi del primo periodo non sono utilizzabili agli effetti della detrazione prevista dall'articolo 15, commi 1, lettera *i-septies*), e 2, terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
3. La disposizione di cui al comma 1 acquista efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Art. 10.

(Valutazione di impatto normativo)

1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro il 31 dicembre di ogni anno, presenta alle Camere una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.

2. Il Governo, sulla base delle relazioni annuali di cui al comma 1, procede con cadenza biennale ad una verifica degli effetti derivanti delle disposizioni della presente legge.

Art. 11.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1461
XVIII Legislatura

Disposizioni per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

11^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) (sui lavori della Commissione)

[N. 153 \(pom.\)](#)

15 gennaio 2020

11^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) in sede redigente

[N. 160 \(pom.\)](#)

18 febbraio 2020

11^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) (sui lavori della Commissione)

[N. 164 \(ant.\)](#)

26 febbraio 2020

[N. 169 \(pom.\)](#)

4 marzo 2020

[N. 170 \(ant.\)](#)

11 marzo 2020

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 11^ Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

1.3.2.1.1. 11^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 153 (pom.) del 15/01/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)
MERCLEDÌ 15 GENNAIO 2020
153^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
[DE VECCHIS](#)

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del professor Paolo Lazzara a Vice Presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) (n. 41)
(Parere al Presidente del Consiglio dei Ministri. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella prima seduta antimeridiana di oggi.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che nella seconda seduta antimeridiana si è svolta l'audizione del professor Lazzara. Rammenta inoltre che nella prima seduta antimeridiana è stata sollevata la questione dell'eventuale inconfiribilità dell'incarico al candidato proposto dal Governo.

La relatrice [NOCERINO](#) (M5S) esplicita l'intenzione di compiere gli approfondimenti necessari in merito a tale questione. Ritene quindi che la votazione sulla sua proposta di parere possa svolgersi nella giornata di domani.

Il senatore [FLORIS](#) (FIBP-UDC), premessa l'assenza di un atteggiamento negativo preconcepito nei confronti del candidato, pur prendendo atto delle dichiarazioni di insussistenza di motivi di inconfiribilità e di incompatibilità sottoscritte dal professor Lazzara, rileva l'opportunità di evitare che la Commissione si esprima a favore di una nomina la cui regolarità potrebbe successivamente essere contestata.

La senatrice [NISINI](#) (L-SP-PSd'Az) ritiene che la Commissione debba essere posta nelle condizioni di deliberare in un quadro di sufficiente chiarezza e che in generale sia da dedicare la massima attenzione all'esame delle proposte di nomina, le quali non devono in alcun caso essere oggetto di gestione frettolosa. Coglie l'occasione per rimarcare, in parallelo, la presentazione di atti di sindacato ispettivo presentati dal proprio Gruppo riguardanti l'attuale gestione dell'INPS.

Il senatore [ROMEO](#) (*L-SP-PSd'Az*), ricordato il condivisibile impegno costantemente riservato dal Movimento 5 Stelle al tema della trasparenza nelle scelte politiche, richiama l'opportunità di procedere alla votazione sulla proposta di nomina in esame quando sarà disponibile una interpretazione certa e univoca sulla questione sollevata.

La senatrice [GUIDOLIN](#) (*M5S*) osserva che l'orientamento di non procedere immediatamente alla votazione è funzionale proprio all'esigenza di compiere un approfondimento doveroso.

La relatrice [NOCERINO](#) (*M5S*) precisa l'intenzione di ottenere i necessari ragguagli dagli organi tecnici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Il senatore [ROMEO](#) (*L-SP-PSd'Az*) non ritiene che la necessaria terzietà possa risultare garantita da parte della stessa autorità proponente.

Il senatore [LAUS](#) (*PD*) giudica le posizioni espresse dal senatore Romeo e dalla relatrice Nocerino riconducibili a una comune volontà di pervenire alla massima chiarezza riguardo la correttezza della procedura di nomina in esame. Sottolinea quindi la preminenza della responsabilità politica che i vari Gruppi si assumono in sede di votazione in base alle conclusioni della relatrice e precisa che la richiamata, condivisibile necessità di verifica circa la conformità alla legge della proposta di nomina non può ovviamente in alcun modo costituire un precedente atto a legittimare in futuro richieste di approfondimento di natura meramente dilatoria.

Il senatore [FLORIS](#) (*FIBP-UDC*) specifica la propria intenzione di non prendere parte alla votazione in mancanza di un chiarimento definitivo sulla regolarità della proposta di nomina.

Il presidente [DE VECCHIS](#) propone di convocare la Commissione per la formulazione e la votazione della proposta di parere martedì 28 gennaio, così da consentire in particolare alla relatrice la massima possibilità di compiere gli approfondimenti sollecitati.

Non essendoci obiezioni, così resta stabilito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice [GUIDOLIN](#) (*M5S*), prendendo spunto dagli interventi svolti nel corso della prima seduta antimeridiana in relazione alla trattazione dei disegni di legge in materia di *caregiver*, fa presente la necessità che venga acquisita agli atti parlamentari la relazione tecnica sul disegno di legge n. 1461, già assegnato alla Commissione, di cui sollecita peraltro l'incardinamento in tempi rapidi, al fine di consentire tale richiesta.

La senatrice [PARENTE](#) (*IV-PSI*) si associa, facendo presente l'urgenza di riprendere l'*iter* dei disegni di legge in materia di *caregiver*. Segnala peraltro, in merito al disegno di legge n. 1461, l'insufficienza delle risorse poste a copertura dei contributi figurativi.

La senatrice [TOFFANIN](#) (*FIBP-UDC*) ricorda l'impegno unanime dei Gruppi parlamentari ai fini della presentazione del disegno di legge n. 1461 e fa presente le preoccupazioni di numerose associazioni riguardo l'esiguità delle risorse finalizzate alla copertura dei contributi figurativi; auspica pertanto che in particolare la maggioranza si attivi allo scopo di ottenere un aumento congruo della

dotazione finanziaria.

La senatrice [PIZZOL](#) (*L-SP-PSd'Az*) segnala le numerose sollecitazioni pervenute dalla società civile, a cui spera venga data al più presto risposta attraverso un adeguato reperimento di risorse.

Il senatore [NANNICINI](#) (*PD*) sollecita una convocazione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, necessario a definire l'agenda della Commissione secondo un quadro complessivo e sistematico.

La senatrice [NOCERINO](#) (*M5S*), riconosciuto il carattere comune dell'impegno sul tema del *caregiver*, auspica che si pervenga a definire una posizione di mediazione idonea a estendere in maniera adeguata la possibilità di fruizione dei contributi figurativi.

In riferimento alla proposta di nomina n. 41, richiede di convocare la Commissione nella giornata di domani, al fine di consentire lo svolgimento della votazione sulla proposta di parere.

Il presidente [DE VECCHIS](#) interviene brevemente su tale ultimo punto, facendo presente che si è già stabilito di convocare a tale scopo la Commissione il 28 gennaio prossimo.

Il senatore [LAUS](#) (*PD*) si associa alla richiesta del senatore Nannicini in ordine alla opportunità di convocare l'Ufficio di Presidenza della Commissione, al fine di effettuare una complessiva programmazione dei lavori. Fa quindi presente il proprio favore riguardo alla ripresa dell'esame dei disegni di legge in materia di *caregiver*, specificando peraltro che l'iniziativa legislativa n. 868, a sua firma, prevedeva di reperire le relative risorse dagli stanziamenti destinati alla sanità, piuttosto che alle politiche sociali. In considerazione della tendenza all'ospedalizzazione degli individui non autosufficienti e della maggiore economicità dell'assistenza domiciliare, osserva che la propria impostazione determinerebbe una razionalizzazione della stessa spesa sanitaria. Avanza quindi la preoccupazione che, in assenza di interventi legislativi idonei, l'assistenza domiciliare determinerà la sussistenza di una nuova e ampia area di lavoro sottopagato; richiama inoltre l'attenzione sull'opportunità di garantire livelli di preparazione omogenei per gli operatori impegnati nell'assistenza domiciliare e presso strutture di ricovero. Si riserva quindi di intervenire nel merito del disegno di legge n. 1461 quando ne sarà avviata la discussione.

La senatrice [TOFFANIN](#) (*FIBP-UDC*) riconosce l'esigenza di disporre di una programmazione efficace ed attenta dei lavori della Commissione, in particolare evitando di prevedere tempi di trattazione eccessivamente ridotti, tali da non garantire modalità adeguate di analisi, come troppo spesso avvenuto nel corso della Legislatura.

Il [PRESIDENTE](#) puntualizza che provvederà alla convocazione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi successivamente alla ripresa dei lavori di fine mese. Nel condividere l'importanza delle iniziative per la disciplina della figura del *caregiver*, si riserva di prendere i necessari contatti con la Presidenza della Commissione bilancio ai fini di una richiesta in tempi rapidi della relazione tecnica sul disegno di legge n. 1461.

La seduta termina alle ore 15,05.

1.3.2.1.2. 11^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 160 (pom.) del 18/02/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)
MARTEDÌ 18 FEBBRAIO 2020
160^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza della Presidente
[MATRISCIANO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Di Piazza.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REDIGENTE

(1461) *Simona Nunzia NOCERINO ed altri. - Disposizioni per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare*

(55) *PATRIARCA ed altri. - Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno dell'attività di cura e assistenza familiare*

(281) *Vanna IORI e Assuntela MESSINA. - Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno dell'attività di cura e assistenza*

(555) *Simona Nunzia NOCERINO ed altri. - Disposizioni per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare*

(698) *FARAONE ed altri. - Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno dell'attività di cura nonché per il sostegno della conciliazione tra attività lavorativa e attività di cura e di assistenza*

(853) *DE VECCHIS ed altri. - Norme in materia di caregiver familiare*

(868) *LAUS. - Norme in materia di priorità delle prestazioni domiciliari per le persone non autosufficienti*

(890) *Roberta TOFFANIN ed altri. - Disposizioni in materia di caregiver familiare*

(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 55, 281, 555, 698, 853, 868 e 890, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 1461, disgiunzione del disegno di legge n. 868 e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 15 gennaio 2019.

Ha la parola per illustrare il disegno di legge n. 1461 la relatrice [GUIDOLIN](#) (M5S), la quale premette che tale proposta legislativa rappresenta l'esito, condiviso da tutti i Gruppi, dei lavori del Comitato ristretto chiamato ad esaminare i diversi disegni di legge in materia di *caregiver*.

Nel riferire sui contenuti del testo rileva in particolare che l'articolo 1 concerne il riconoscimento e la tutela della figura del *caregiver*, la cui attività deve essere commisurata ai bisogni effettivi dell'assistito, mentre l'articolo 2 specifica che l'attività medesima deve essere svolta a titolo gratuito e in modo continuativo. La qualifica di *caregiver*, inoltre, ai sensi dell'articolo 3, non può essere riconosciuta a più di una persona per assistito.

Passa quindi a illustrare l'articolo 4, riguardante la documentazione da presentare all'INPS ai fini dell'accesso ai benefici, la nomina e la cessazione dallo stato giuridico e dalla funzione di *caregiver*, che contempla, ai sensi dell'articolo 5, la copertura di contributi figurativi a carico dello Stato nel limite complessivo di tre anni, cumulabili con i contributi versati per attività lavorative di qualsiasi natura. Il successivo articolo 6 concerne la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni, demandata a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nonché l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza.

Avviandosi alla conclusione, la relatrice si sofferma sull'articolo 7, il quale riconosce al *caregiver* il diritto alla rimodulazione dell'orario di lavoro e alla scelta prioritaria della sede di lavoro, quindi sull'articolo 8, che dispone in ordine al riconoscimento e alla certificazione delle competenze acquisite, mentre gli articoli 9 e 10 recano rispettivamente norme di carattere fiscale e relative alla presentazione al Parlamento di una relazione annuale da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. L'articolo 11, infine, reca la copertura finanziaria.

Tenuto conto delle previsioni illustrate, la relatrice propone quindi la congiunzione della discussione del disegno di legge n. 1461 con quella sugli altri disegni in titolo.

La Commissione conviene.

Il senatore [LAUS](#) (PD), rilevata l'eterogeneità della materia, ritiene di chiedere la disgiunzione della discussione del disegno di legge n. 868, di cui è firmatario.

La Commissione conviene.

La Commissione conviene altresì in ordine alla proposta della relatrice [GUIDOLIN](#) (M5S) di assumere il disegno di legge n. 1461 quale testo base per il prosieguo della discussione congiunta.

La senatrice [PIZZOL](#) (L-SP-PSd'Az) propone di audire in relazione al testo base le associazioni maggiormente rappresentative.

La presidente [MATRISCIANO](#) ricorda che si è svolto un ampio ciclo di audizioni sui disegni di legge già all'ordine del giorno. Invita quindi i Gruppi a far pervenire entro domani le rispettive proposte in ordine ai soggetti da audire al fine della programmazione di un nuovo ciclo di audizioni, che necessariamente si svolgerà in tempi più contenuti. Al fine di un più rapido svolgimento dell'*iter* propone inoltre di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, di predisporre la relazione tecnica sul disegno di legge n. 1461.

La Commissione conviene.

La senatrice [PARENTE](#) (IV-PSI) ritiene preferibile, in considerazione della convergenza dei diversi Gruppi in ordine al testo appena illustrato, porre un termine per la presentazione degli emendamenti al testo base che risulti adeguatamente ravvicinato.

Il senatore [FLORIS](#) (FIBP-UDC) invita a non affrontare la trattazione del testo base in maniera eccessivamente frettolosa e osserva che il termine per la presentazione degli emendamenti non può che essere successivo allo svolgimento del ciclo di audizioni.

La presidente [MATRISCIANO](#) rileva che la programmazione dei tempi della discussione congiunta deve contemperare la necessaria qualità del lavoro e l'esigenza di corrispondere alle aspettative della società civile.

Il senatore [FLORIS](#) (*FIBP-UDC*) fa presente che alcuni dei soggetti già auditi auspicano di potersi esprimere relativamente al disegno di legge n. 1461.

La senatrice [NOCERINO](#) (*M5S*) giudica inusuale la ripetizione di un ciclo di audizioni nell'ambito della medesima procedura. Fa inoltre presente la necessità di procedere con speditezza, pur tenendo conto dell'opportunità di migliorare taluni aspetti del disegno di legge n. 1461.

La senatrice [NISINI](#) (*L-SP-PSd'Az*) pone in evidenza l'utilità delle audizioni di soggetti particolarmente qualificati al fine di enucleare specifici miglioramenti di un testo che attualmente presenta lacune.

La presidente [MATRISCIANO](#) fa presente che il miglioramento del disegno di legge assunto quale testo base è intento comune; sollecita pertanto nuovamente i Gruppi a segnalare i soggetti da ascoltare, così da poter programmare in tempi rapidi il ciclo di audizioni.

La senatrice [NOCERINO](#) (*M5S*) specifica che la preferenza per un andamento spedito dell'*iter* non comporta alcuna sottovalutazione della complessità dei temi da approfondire.

Il senatore [ROMEO](#) (*L-SP-PSd'Az*) auspica un esito positivo e rapido della discussione congiunta e coglie l'occasione per sottolineare che l'inerzia del Governo in ordine alla definizione del parere sui profili finanziari ha finora arrestato l'*iter* legislativo di proposte riguardanti i temi delicati ed urgenti, come quello della videosorveglianza negli asili nido.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(973) NANNICINI ed altri. - Modifiche alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, ed introduzione di un ulteriore assegno personale di cura per le persone con disabilità

(531) Annamaria PARENTE ed altri. - Modifica all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, concernente l'assegno mensile in favore degli invalidi civili

(1181) Roberta TOFFANIN ed altri. - Modifica della legge 11 febbraio 1980, n. 18, in materia di indennità di accompagnamento per gli invalidi civili ricoverati in ospedale

(Discussione congiunta e rinvio)

Nell'introdurre la discussione congiunta, il relatore [NANNICINI](#) (*PD*) nota che i disegni di legge nn. 531 e 1181 constano di modifiche puntuali della legislazione, mentre il disegno di legge n. 973 ha carattere maggiormente organico. Tali iniziative legislative risultano complementari nella prospettiva di un miglioramento della disciplina in materia di sostegno a soggetti con disabilità sulla quale, rammenta, il Governo ha preannunciato la presentazione di una proposta di riforma complessiva.

Dà quindi conto delle disposizioni recate dal disegno di legge n. 973, che prevede l'istituzione dello strumento dell'assegno personale di cura, finalizzato a favorire la piena inclusione delle persone non autosufficienti. In particolare, la disciplina dell'assegno personale di cura supera i limiti dell'indennità di accompagnamento, quantificata in maniera fissa, privilegiando il ricorso a misure di sostegno graduate. Rileva inoltre che l'assegno personale di cura può essere erogato in forma monetaria o di copertura della spesa per l'accesso a servizi, in misura doppia all'indennità di accompagnamento attualmente prevista.

Riferisce quindi in ordine al disegno di legge n. 1181, volto a specificare che l'indennità di

accompagnamento destinata agli invalidi civili gravi deve essere erogata anche nei periodi di ricovero ospedaliero.

Quanto al disegno di legge n. 531, il relatore rileva che tale proposta prevede l'aumento del limite di reddito calcolato ai fini IRPEF cumulabile con l'assegno sociale di invalidità.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1698) Conversione in legge del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, recante misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente

(Parere alla 6a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 12 febbraio.

Il relatore [LAFORGIA](#) (*Misto-LeU*) si riserva di formulare una proposta di parere nella prima seduta utile successivamente alla conclusione del ciclo di audizioni avviato nella Commissione di merito.

Il senatore [FLORIS](#) (*FIBP-UDC*) giudica condivisibile l'impostazione del relatore riguardo l'ordine dei lavori.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/159 del Consiglio, del 19 dicembre 2016, attuativa dell'accordo relativo all'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 dell'Organizzazione internazionale del lavoro, concluso il 21 maggio 2012, tra la Confederazione generale delle cooperative agricole nell'Unione europea (Cogeca), la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti e l'Associazione delle organizzazioni nazionali delle imprese di pesca dell'Unione europea (Europêche) (n. 154)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 26 della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 12 febbraio.

La presidente [MATRISCIANO](#) dà conto delle osservazioni favorevoli espresse dalla 10a Commissione. Rileva peraltro che le ulteriori Commissioni consultate possono esprimersi entro il 1° marzo.

Nessuno chiedendo di intervenire, il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

La presidente [MATRISCIANO](#) avverte che, in considerazione dell'andamento dei lavori, la seduta della Commissione già convocata alle ore 8,45 di domani, mercoledì 19 febbraio, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,15.

1.3.2.1.3. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 164 (ant.) del 26/02/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
MERCOLEDÌ 26 FEBBRAIO 2020
164ª Seduta

Presidenza della Presidente
[MATRISCIANO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Di Piazza.

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/59/EURATOM, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117 ([n. 157](#))

(Osservazioni alla 12a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 20 febbraio.

Il relatore [AUDDINO](#) (M5S) presenta e illustra uno schema di osservazioni favorevoli (il cui testo è pubblicato in allegato), mettendo particolarmente in evidenza l'apprezzabile adozione, prevista dalla normativa europea in via di recepimento, di limiti alle esposizioni a radiazioni più restrittivi.

Il senatore [DE VECCHIS](#) (L-SP-PSd'Az) riterrebbe opportuno un approfondimento del testo. Coglie l'occasione per segnalare l'urgenza della costituzione della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla salute e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro ed auspicare che la Presidenza di tale organo venga assegnata a un esponente delle forze di opposizione.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, lo schema di osservazioni viene quindi posto in votazione, risultando approvato a maggioranza.

La senatrice [NISINI](#) (L-SP-PSd'Az) ritiene che sarebbe stato preferibile consentire di compiere gli opportuni approfondimenti in merito allo schema di osservazioni, piuttosto che procedere subito alla

votazione.

Il senatore [LAUS](#) (PD), prendendo atto del rilievo della senatrice Nisini, osserva che non sussista alcun motivo per attribuire alla Presidenza una qualsiasi volontà di comprimere il dibattito.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La [PRESIDENTE](#) comunica che la Commissione sarà convocata alle ore 12 di martedì 3 marzo per il seguito delle comunicazioni del Ministro del lavoro e delle politiche sociali; alle ore 15 della stessa giornata le Commissioni 1a e 11a riunite saranno convocate per le comunicazioni programmatiche del Ministro per la pubblica amministrazione.

In riferimento al ciclo di audizioni già previsto nell'ambito della discussione congiunta dei disegni di legge in materia di *caregiver* ricorda le misure restrittive adottate dal Collegio dei Senatori Questori in relazione all'emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19: le audizioni saranno pertanto sostituite dall'acquisizione di documenti scritti.

Intervengono successivamente il senatore [DE VECCHIS](#) (L-SP-PSd'Az) e la senatrice [PARENTE](#) (IV-PSI), segnalando la possibilità di acquisire le memorie di un numero più ampio di soggetti rispetto a quelli di cui era prevista l'audizione.

La presidente [MATRISCIANO](#) invita quindi i Gruppi a far pervenire alla presidenza le relative segnalazioni.

SCONVOCAZIONE DELL'ODIERNA SEDUTA POMERIDIANA

La [PRESIDENTE](#) avverte che, in considerazione dell'andamento dei lavori, la seduta già convocata alle ore 14 di oggi non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 8,55.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 157

L'11a Commissione permanente, esaminato, per le parti di competenza, lo schema di decreto in titolo, premesso che:

- lo schema di decreto in esame reca l'attuazione della direttiva 2013/59/ Euratom il cui termine di recepimento è scaduto il 6 febbraio 2018; contro l'Italia risulta avviata, per il mancato recepimento della medesima, la procedura d'infrazione 2018/2044;
 - la direttiva 2013/59 Euratom stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, con riferimento sia all'esposizione medica sia alle persone soggette ad esposizione professionale sia alla popolazione;
- considerato che:
- la suddetta direttiva attua un processo di armonizzazione legislativa aggiornando e raccogliendo

in un quadro unitario le disposizioni in materia contenute in cinque precedenti direttive (contestualmente abrogate), introducendo ulteriori tematiche, in precedenza trattate solo in raccomandazioni europee (come l'esposizione al radon nelle abitazioni) o non considerate (come le esposizioni volontarie per motivi non medici);

- la direttiva reca due importanti aspetti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, entrambi recepiti dal decreto in esame: *a)* la riduzione consistente dei limiti di esposizione per i lavoratori classificati esposti a radiazioni ionizzanti, pari a 20 mSv/a; *b)* la riduzione della concentrazione del gas radon sia negli ambienti di lavoro che nelle civili abitazioni, che passa al valore di 300 Bq/m³ e per le civili abitazioni costruite dopo il 31 dicembre 2024 passa al valore di 200 Bq/m³;

considerato altresì che:

- il decreto in esame, all'articolo 29, recepisce la direttiva 2013/59/Euratom relativamente ai limiti di esposizione alle radiazioni gamma (1 mSv/a) rilasciate dai materiali da costruzione nelle abitazioni e nei luoghi di lavoro. Inoltre, prevede, per coloro che procedono all'immissione sul mercato di alcuni tipi di materiali riportati nell'allegato II del decreto in esame (ad esempio tufo, granito, porfido, pozzolane, lava) l'obbligo di determinare le concentrazioni di attività dei radionuclidi, esprime, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli.

1.3.2.1.4. 11^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 169 (pom.) del 04/03/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)
MERCLEDÌ 4 MARZO 2020
169^a Seduta

Presidenza della Presidente
[MATRISCIANO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Francesca Puglisi.

La seduta inizia alle ore 15,10.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1461

La [PRESIDENTE](#) ricorda che, come convenuto nella seduta del 26 febbraio scorso, in relazione al disegno di legge n. 1461 (disciplina della figura del *caregiver*), è stato richiesto alle associazioni segnalate dai membri della Commissione, o che ne avevano fatto istanza autonomamente, di voler trasmettere in forma scritta osservazioni e suggerimenti sul testo. Avverte che le memorie pervenute saranno immediatamente rese disponibili sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(1727) SANTILLO ed altri. - Interventi per il territorio di Savona a seguito degli eccezionali eventi atmosferici del mese di novembre 2019

(Parere all'8a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Constatata l'assenza di richieste di intervento, la [PRESIDENTE](#) dà la parola alla relatrice [NOCERINO](#) (M5S), la quale osserva che dalle audizioni svolte presso la Commissione di merito è emersa l'esigenza di una conclusione rapida dell'*iter*, senza che vi siano particolari rilievi concernenti le disposizioni recate dal disegno di legge. Presenta quindi uno schema di parere favorevole (il cui testo è pubblicato in allegato).

Il senatore [DE VECCHIS](#) (*L-SP-PSd'Az*), rilevando la priorità da accordare alla tutela dei lavoratori e dei territori vittime di situazioni di disagio, dichiara il voto favorevole del proprio Gruppo sullo schema di parere.

Anche la senatrice [TOFFANIN](#) (*FIBP-UDC*) motiva il voto favorevole del proprio Gruppo facendo riferimento all'esigenza, ampiamente riconosciuta, di celerità nell'approvazione del provvedimento.

Previa verifica della presenza del prescritto numero legale, lo schema di parere è infine posto in votazione.

La Commissione unanime approva.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/159 del Consiglio, del 19 dicembre 2016, attuativa dell'accordo relativo all'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 dell'Organizzazione internazionale del lavoro, concluso il 21 maggio 2012, tra la Confederazione generale delle cooperative agricole nell'Unione europea (Cogeca), la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti e l'Associazione delle organizzazioni nazionali delle imprese di pesca dell'Unione europea (Europêche) (n. 154)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 26 della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 18 febbraio.

La presidente [MATRISCIANO](#) (*M5S*) rammenta che le Commissioni 9a e 10a hanno espresso osservazioni favorevoli sul provvedimento in esame entro il termine, scaduto il 1° marzo scorso. Segnala peraltro la possibilità che la 14a Commissione esprima le proprie osservazioni nel corso della giornata odierna.

Ha quindi la parola la relatrice [CAMPAGNA](#) (*M5S*), la quale, rilevato il favore delle categorie interessate nei confronti del provvedimento, propone l'espressione di un parere favorevole.

La senatrice [TOFFANIN](#) (*FIBP-UDC*) suggerisce l'opportunità di attendere di disporre delle osservazioni della 14a Commissione.

La relatrice [CAMPAGNA](#) (*M5S*) segnala l'orientamento della 14a Commissione a esprimere osservazioni favorevoli, tenuto conto che lo schema di decreto legislativo in esame reca modifiche limitate all'ordinamento vigente, relative in particolare alla definizione dell'autorità competente.

Il sottosegretario Francesca PUGLISI specifica che ai sensi della disciplina in esame, ai fini della definizione dell'autorità competente, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono aggiunti il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero della salute.

La proposta di parere favorevole della relatrice è quindi posta in votazione.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, la Commissione approva a maggioranza.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

La [PRESIDENTE](#) comunica che, in considerazione dell'andamento dei lavori, la seduta già convocata alle ore 8,30 di domani non avrà luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,20.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1727

L'11ª Commissione permanente,
esaminato il disegno di legge in titolo,
considerato che:

l'articolo 1, comma 1, prevede misure in favore dei dipendenti di imprese del territorio impossibilitati a prestare attività lavorativa a causa degli eventi di cui in titolo;
in particolare, è previsto che la regione Liguria - nel limite delle risorse disponibili ad essa destinate ai sensi dell'articolo 44, comma 11-*bis*, del decreto legislativo n. 148 del 2015 - possa erogare nell'anno 2020 un'indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale, comprensiva della relativa contribuzione figurativa, per la durata massima di dodici mesi;
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

1.3.2.1.5. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 170 (ant.) dell'11/03/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
MERCLEDÌ 11 MARZO 2020
170ª Seduta

Presidenza della Presidente
[MATRISCIANO](#)

La seduta inizia alle ore 8,50.

*SULLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA AI DISEGNI DI LEGGE NN. 1461 E CONNESSI
(CAREGIVER FAMILIARE)*

In riferimento ai disegni di legge n. 1461 e connessi (in materia di *caregiver* familiare), la [PRESIDENTE](#) ricorda che ieri è scaduto il termine per la trasmissione delle memorie scritte da parte dei soggetti segnalati dai Gruppi. Tali testi sono disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(1746) Conversione in legge del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, recante misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19
(Parere alla 5ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Nel riferire sui profili di competenza della Commissione, il relatore [NANNICINI](#) (PD) fa particolare riferimento alle motivazioni alla base del provvedimento in esame, espressione della doverosa attenzione alle esigenze di famiglie e imprese nell'attuale fase di emergenza sanitaria. Propone quindi di esprimere un parere favorevole, pur rilevando che gli ambiti geografici e settoriali oggetto delle misure recate risultano superati e che si pone ormai l'esigenza di ulteriori provvedimenti a carattere organico a sostegno dell'economia e dell'occupazione.

Non essendovi richieste di intervento, la presidente [MATRISCIANO](#) (M5S) pone in votazione la proposta di parere formulata dal relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva a maggioranza.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La [PRESIDENTE](#) rammenta che, in conseguenza delle misure assunte ai fini del contenimento dell'attuale emergenza sanitaria, i lavori delle Commissioni sono al momento limitati alla trattazione degli atti urgenti ad essa correlati.

Nell'auspicare il rapido superamento dell'attuale situazione, preannuncia che la discussione dei disegni di legge in materia di *caregiver* familiare riprenderà non appena possibile. Si procederà anzitutto con l'illustrazione e l'abbinamento del disegno di legge n. 1717, assegnato alla Commissione il 4 marzo scorso.

La Commissione prende atto.

Il senatore [ROMEO](#) (*L-SP-PSd'Az*) coglie l'occasione per specificare che l'orientamento del proprio Gruppo di astenersi in sede di votazione sulle proposte di parere relative al disegno di legge n. 1746 nelle Commissioni consultate deriva dalla scelta di privilegiare la valutazione del testo e degli emendamenti presso la Commissione di merito. Osserva quindi che ragioni di economia dei lavori consiglierebbero di accorpate le diverse disposizioni rese urgenti dall'emergenza sanitaria in un provvedimento unico.

La seduta termina alle ore 9.

